

ATTO DI DELEGA DI FUNZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il sottoscritto dott. Markus Obermair, nella sua qualità di Direttore Generale di Pensplan Centrum S.p.A., con sede a Bolzano, in via della Rena n. 26, codice fiscale e P.Iva N. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento del socio unico Regione Autonoma Trentino Alto Adige (di seguito, anche "Società"), con i poteri che gli derivano dalla carica di Direttore Generale e in forza del documento "Definizione dei poteri di firma ed attribuzione di deleghe e poteri di firma da parte del Consiglio di Amministrazione di Pensplan Centrum S.p.A.", approvato nella riunione consiliare del 28 ottobre 2013, che si allega al presente atto,

ritenuto assolutamente necessario procedere alla nomina di una persona qualificata ed esperta alla quale demandare l'esecuzione degli obblighi e degli adempimenti normativi previsti dall'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 per una puntuale, costante ed organica applicazione delle disposizioni di legge in tema di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro,

nomina

mandatario speciale della Società Pensplan Centrum Sp A., ai fini e con i poteri di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 81/2008, il dott. Emilio Margotti, che assume la qualifica di Dirigente per la sicurezza presso la citata Società.

Con la presente s'informa il dott. Emilio Margotti che, secondo quanto definito dal D. Lgs. n. 81/2008, l'accettazione della presente nomina comporta l'acquisizione di specifiche responsabilità, l'obbligo ad eseguire precisi doveri e l'assoggettamento a stabilite sanzioni in caso di mancato adempimento degli impegni assunti così come precisato dall'art. 55 del D. Lgs. in questione.

Pertanto, di seguito si riporta quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 in riferimento alla figura del Dirigente.

"Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente"

1 Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, da richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza da lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione

l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti."

Al dott. Emilio Margotti vengono conferiti dal sottoscritto Datore di lavoro delegante i poteri in tema di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come sotto meglio indicati, da applicarsi, anche con l'ausilio del "responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi" ex art. 2 comma 1) lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008, nominato dal Datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 del medesimo D. Lgs. (di seguito "RSPP"), per il miglior perseguimento degli obiettivi aziendali e per il più puntuale rispetto delle norme vigenti; in particolare al dott. Emilio Margotti vengono conferiti i seguenti poteri:

1) di direzione dell'attività, con possibilità di accedere in qualsiasi momento a tutti i luoghi sede di attività lavorativa, nonché alle aree pertinenti agli stessi, al preciso scopo di rendere conforme alla normativa antinfortunistica gli ambienti di lavoro e di eliminare i rischi che possono derivare all'incolumità psico-fisica dei lavoratori e delle persone che accidentalmente possono trovarsi sui luoghi di lavoro; in particolar modo provvedendo ai controlli ed alle verifiche presso le strutture e gli edifici della citata Società al fine di accertarne la conformità alle norme di sicurezza vigenti e quelle a venire;

2) di gestione delle attività di formazione del personale dipendente, anche attraverso l'organizzazione di idonei corsi organizzati;

3) di utilizzo diretto dei mezzi finanziari idonei all'espletamento dei compiti come individuati negli altri articoli della presente delega, all'uopo messi a disposizione del dott. Emilio Margotti dal Consiglio di Amministrazione della Società ed individuati nell'apposita previsione contenuta nel documento "Definizione dei poteri di firma ed attribuzione di deleghe e poteri di firma da parte del Consiglio di Amministrazione di Pensplan Centrum S.p.A." di volta in volta in vigore, integrabili all'occorrenza su richiesta motivata del Dirigente, da utilizzarsi per l'acquisto dei presidi e strumenti antinfortunistici, per gli interventi e le trasformazioni che si manifestassero necessari per rendere conforme a normative vigenti

l'ambiente di lavoro, le attrezzature, gli automezzi e più in generale qualsiasi strumento utilizzato per l'espletamento delle attività lavorative;

4) in caso di affidamento di lavori all'interno dei locali della Società, di elaborazione, ove necessario, del documento di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 (DUVRI);

5) di vigilanza circa il costante e puntuale rispetto delle norme antinfortunistiche e delle disposizioni interne in materia di prevenzione e sicurezza da parte di tutti i dipendenti e del personale che si trovino all'interno dei luoghi di lavoro, con il potere di predisporre, qualora lo ritenga necessario, un apposito regolamento interno contenente le sanzioni eventualmente applicabili, di irrogare sanzioni disciplinari e pecuniarie nel caso di accertamento di violazioni alla normativa antinfortunistica e con possibilità di effettuare una ulteriore ripartizione dei compiti al fine di garantire la vigilanza massima possibile in ogni ambiente e luogo di lavoro, sempre con il fine di ottenere la più scrupolosa osservanza delle citate norme;

6) di organizzazione dell'ambiente di lavoro, segnalando costantemente ai vertici aziendali le metodiche, le scelte organizzative, il tipo di materiale e le soluzioni operative, sia di natura tecnico-scientifica che amministrativa, che si rendano necessarie sia con l'entrata in vigore di nuove leggi, sia che si impongano con il progresso scientifico e tecnologico e che consentano una gestione aziendale improntata sempre a criteri di massima sicurezza e di massima tutela della salute dei dipendenti e delle persone;

7) di avvalersi, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni come sopra descritti, della collaborazione dei «preposti» ai sensi dell'art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare del RSPP, ma senza procedere alla sub-delega di tutti o di alcuni dei compiti e delle funzioni sopra indicati, dei quali sarà il diretto ed unico referente della Società.

Bolzano, li 29.10.2013